



Prot. N° 1934-CL.I/1-P/15 [-5 MAR. 2018]

## REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

<b>DESTINATARI DEL DOCUMENTO</b>
TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI

<p><b>DATA REDAZIONE</b> 20/12/2017</p> <p><b>DIREZIONE e STRUTTURA EMITTENTE</b> (Direzione Scientifica)</p>	<p><b>VERIFICA:</b> <b>RESPONSABILE QUALITÀ AZIENDALE</b> Dott.ssa Elisabetta Danielli</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">IRCCS BURLO GAROFOLO - TRIESTE                  Direzione Sanitaria                  Dott.ssa Elisabetta Danielli</p>	<p><b>PARERI FAVOREVOLI:</b> <b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><b>DIRETTORE SANITARIO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><b>DIRETTORE SCIENTIFICO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
<p><b>PROCESS OWNER</b> Direttore Scientifico</p>	<p><b>NORME E STANDARD APPLICABILI</b> ISO9001:2015</p>	<p><b>APPROVAZIONE:</b> <b>DIRETTORE GENERALE</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
<p><b>GRUPPO DI REDAZIONE</b> Avv. Benedetta Smedile, Dott.ssa Raffaella Locci</p>	<p><b>DA REVISIONARE ENTRO IL</b> 20/12/2020</p>	
<p><b>PARERI TECNICI</b> -</p>	<p><b>MODALITÀ DIFFUSIONE</b> Sito internet aziendale</p>	
<p><b>PAROLE CHIAVE</b> Brevetti, diritti proprietà intellettuale, trasferimento tecnologico</p>		

È vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, per scopi diversi da quelli istituzionali dell'IRCCS Burlo Garofolo Trieste



## INDICE

1. SCOPO .....	3
2. DEFINIZIONI E ACRONIMI .....	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	4
4. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
5. CONTENUTO .....	4
6. PRIVACY .....	7
7. ENTRATA IN VIGORE E TRASPARENZA .....	7
8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	7
9. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI ARCHIVIAZIONE E ACCESSIBILITA' .....	7
10. DOCUMENTI ALLEGATI .....	8
11. DOCUMENTI COLLEGATI - MODALITA' DI APPLICAZIONE .....	8
12. DOCUMENTI ABROGATI .....	8
13. STORIA DEL DOCUMENTO .....	8

## 1. SCOPO

Al fine di implementare e organizzare la ricerca scientifica in ambito traslazionale e biomedico e di trasferirne i risultati alla pratica clinica, in coerenza con gli indirizzi del Ministero della Salute e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'IRCCS, persegue i seguenti obiettivi di promozione e tutela di risultati inventivi:

- Promuovere e organizzare la ricerca inventiva all'interno dell'Istituto, in ambito materno infantile, in particolare, ma senza esclusione di quanto altro ad esso riconosciuto nell'ambito delle linee di sviluppo della programmazione della Regione FVG e del Ministero della Salute;
- Promuovere iniziative di collaborazione con ricercatori pubblici e privati al fine di potenziare le attività che favoriscano lo sviluppo di risultati, potenziali oggetto di tutela ai sensi della normativa vigente;
- Definire strutture e contesti organizzativi che riconoscano la tutela dei risultati inventivi della ricerca come parte integrante della propria attività istituzionale, finalizzata al sostegno della ricerca ed alla valorizzazione dei suoi risultati, con lo scopo primario di favorirne il trasferimento al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e l'accesso e la fruizione da parte dei cittadini che potrebbero beneficiarne;
- Organizzare ed implementare l'attività di rete in ambito materno-infantile sotto il profilo della collaborazione scientifica i cui risultati possano essere oggetto di tutela ai sensi di Legge, sia in campo regionale che in campo nazionale ed internazionale, attraverso la collaborazione con altri IRCCS, Aziende Sanitarie, Università ed Enti di Ricerca nazionali e internazionali;
- Valorizzare economicamente i trovati dei propri ricercatori, attraverso lo sviluppo industriale e il trasferimento tecnologico (TT), ed eventualmente instaurare o potenziare i rapporti con le imprese, secondo modalità coerenti con lo scopo primario sopra riportato.

Scopo del presente Regolamento è quindi quello di disciplinare la tutela, la valorizzazione, l'utilizzazione ed il trasferimento delle invenzioni, dei modelli di utilità e di quanto sia suscettibile di protezione ai sensi della suddetta normativa e che sia emerso nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dall'Istituto.

Il presente Regolamento è strumento per la garanzia delle strategie aziendali in materia di gestione delle Invenzioni e strumento operativo per tutti i professionisti dell'IRCCS che a vario titolo le sviluppano.

## 2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente Regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

**Accordo di cessione** dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale o *intellectual property* (IP) a terzi: l'accordo attraverso il quale l'IRCCS cede la titolarità della IP a favore di un altro soggetto;

**Accordo di concessione** in licenza di IP a terzi: l'accordo attraverso il quale l'IRCCS autorizza un terzo a sfruttare i diritti sulla IP a certe condizioni, pur mantenendone la titolarità;

**IRCCS**: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo Garofolo di Trieste;

**Cessione di IP** dall'Inventore all'IRCCS: l'accordo con il quale viene regolamentato il trasferimento della titolarità dei diritti alla IP, dall'Inventore (cedente) all'IRCCS (cessionario);

**Commissione Brevetti**: organismo collegiale consultivo, presieduto dal Direttore Scientifico, si esprime in merito alla gestione dell'IP, conferendo alla Direzione Aziendale il suo parere in merito alle strategie di deposito, mantenimento e valorizzazione della IP;

**Direzione Strategica**: il Direttore Scientifico, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo - intesi collegialmente o individualmente;

**Diritti economici sulla IP**: ogni diritto di sfruttamento economico esclusivo sull'IP tutelato dalle normative di legge territorialmente o convenzionalmente applicabili anche a livello internazionale;

**Diritti morali sulla IP**: diritto di paternità della IP (diritto dell'Inventore di vedersi riconosciuto come autore della IP);

**Inventore**: l'autore di IP ricercatore dell'IRCCS titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore, realizzata nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 65 1°co., del Codice della Proprietà Industriale.

**IP (Intellectual Property), proprietà intellettuale**: diritto scaturente dai risultati dell'attività di ricerca aventi un valore patrimoniale e derivanti da: domande di brevetto per invenzione e le eventuali quote di co-titolarità, qualsiasi sia la loro estensione a livello nazionale ed internazionale, ivi inclusi, tra l'altro, brevetti per invenzione o per modello di utilità italiani, europei, internazionali (PCT), *continuation, provisional, continuation-in-part, divisional, substitutions, extensions, reexaminations, renewals*, derivanti dalle domande di brevetto;

**Mandatari legali:** soggetti esperti di norma esterni che forniscono il servizio di consulenza e l'assistenza necessaria per la protezione giuridica della IP a mezzo di brevetto e/o privative equipollenti;

**Richiesta di protezione:** l'istanza presentata dall'Inventore (o da gruppi di Inventori), avente ad oggetto la protezione, la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'IRCCS stesso;

**Trasferimento tecnologico:** l'insieme delle attività, strumenti e procedure finalizzate a valutare, proteggere e commercializzare i risultati della ricerca scientifica;

*Per le definizioni e gli acronimi qui non indicati si fa riferimento alla procedura "Gestione della Documentazione Istituzionale PRO\_DGN\_0001\_002 Gestione della documentazione istituzionale"*

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 *Codice della Proprietà Industriale (CPI)*;

D. Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003 (*Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'art. 42, 1°co, della Legge 16 gennaio 2003 n. 3*) e, in particolare, art. 9 (Attività strumentali), in cui si prevede che gli IRCCS, al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale "salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca", "possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità.

D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e, in particolare art. 53, da cui si ricava che l'attività inventiva e quel che essa comporta nonché le collegate e conseguenti attività di tutela brevettale delle invenzioni medesime rientrano nel campo delle libere attività esercitabili in autonomia da ciascun ricercatore;

Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*).

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 10 agosto 2006 (*Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano*).

Dlgs n. 50/2017 *Codice dei contratti pubblici*

### 4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alla proprietà intellettuale (IP), così come definita al paragrafo 2, realizzata a seguito di un'attività di ricerca.

### 5. CONTENUTO

#### Art. 1 BREVETTAZIONE – OTTENIMENTO DI PRIVATIVE TITOLATE DA PARTE DELL'INVENTORE

1. Il diritto al brevetto e/o privative equipollenti sulla IP effettuate dall'Inventore in occasione di attività di ricerca svolta presso l'IRCCS che non sia stata finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'IRCCS, spetta all'Inventore o ai co-Inventori (di seguito indicati anch'essi, in assenza di specificazione, come Inventore), ai sensi dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005).

2. L'Inventore ha diritto di presentare domanda di brevetto e/o di registrazione di privative equipollenti a proprio nome, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante lo stesso ed il suo mantenimento. Qualora l'IP sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

3. L'Inventore deve dare comunicazione all'IRCCS entro 60 giorni dell'avvenuta presentazione della domanda di brevetto e/o di registrazione di privative equipollenti. Qualora l'IP sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti.

4. Nel caso in cui l'Inventore, esercitando il diritto alla brevettazione e/o all'ottenimento di privative equipollenti, ottenga dei proventi dallo sfruttamento del brevetto e/o privative equipollenti, in particolare dalla vendita o dalla concessione in licenza del medesimo, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti, all'IRCCS spetta il 40% dei suddetti proventi netti, che residuano una volta sottratte tutte le spese sostenute dall'Inventore per la

brevettazione e/o l'ottenimento di privative equipollenti e per il mantenimento del brevetto e/o privative equipollenti.

5. Qualora l'Inventore interrompa la procedura di brevettazione e/o di ottenimento di privative equipollenti o sospenda il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto e/o privative equipollenti di cui sia titolare o allo scadere dei 5 anni dal rilascio del brevetto e/o privative equipollenti non ne abbia iniziato lo sfruttamento industriale, deve darne comunicazione all'IRCCS ex art.65 comma 4 C.P.I. (D. Lgs. n.30 del 2005).

## Art. 2 CESSIONE DI IP DALL'INVENTORE ALL'IRCCS

1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma precedente, l'IRCCS può acquisire la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dalla IP.

2. L'Inventore comunica al Ufficio Brevetti e Trasferimento Tecnologico UBTT dell'IRCCS l'intenzione di cedere i diritti relativi alla IP nel campo biomedico e/o farmaceutico scaturiti da attività di ricerca, mediante Richiesta di protezione, garantendo che della IP è l'unico autore e/o che di questo diritto può comunque liberamente disporre.

Qualora l'IP sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, deve essere trasmessa comunicazione sottoscritta da tutti. Qualora si consegua IP con la partecipazione anche di Inventori o dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli Inventori appartenenti all'IRCCS devono darne tempestiva comunicazione scritta allo stesso. Nel caso in cui il diritto al brevetto e/o privative equipollenti venga ceduto all'IRCCS anche da soggetti che ad esso non appartengono, nel momento in cui questi soggetti offrono all'IRCCS la propria quota, devono dimostrare di averne dato comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire all'IRCCS di giungere ad un accordo con detti enti in merito ad ogni aspetto procedurale e gestionale. In caso di IP realizzata da più soggetti Inventori (co-Inventori), la cessione del diritto al brevetto e/o privative equipollenti deve essere sottoscritta da ciascuno di loro con l'indicazione della percentuale di possesso sull'IP. Gli eventuali proventi netti - che residuano una volta sottratte tutte le spese sostenute dall'IRCCS per la brevettazione e/o l'ottenimento di privative equipollenti e per il mantenimento del brevetto e/o privative equipollenti - derivanti dallo sfruttamento dell'IP vengono ripartiti tra i co-Inventori nella misura indicata dai medesimi nell'apposito contratto di cessione dell'IP all'IRCCS.

3. Nel caso in cui l'IRCCS fosse interessato ad acquisire i diritti relativi all'IP, stipula con l'Inventore un contratto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale. Nel caso in cui l'IRCCS non fosse interessato, l'Inventore non è più soggetto alla procedura e ritorna l'unico esclusivo titolare dei diritti sul brevetto e/o privativa equipollente salvo quanto indicato dal presente regolamento in relazione ai proventi.

4. Nel caso in cui l'IRCCS abbia acquisito i diritti sull'IP, esso si impegna a sostenere le spese necessarie per il primo deposito della domanda di brevetto e/o privative equipollenti, della sua eventuale estensione e del mantenimento in vita dei brevetti e/o privative equipollenti, in conformità con la strategia brevettuale individuata per ognuno di essi. Per i costi e ricavi connessi allo sfruttamento dei brevetti e/o privative equipollenti deve essere tenuta apposita e evidenza contabile secondo le regole del bilancio.

5. Il mantenimento in vita dei brevetti e/o privative equipollenti da parte dell'IRCCS è valutato dal Direttore Scientifico acquisito eventuali pareri tecnici di competenza da parte della Commissione Brevetti o del Mandatario legale, di norma entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza per il rinnovo del relativo titolo segnalato dal Mandatario legale stesso a UBTT.

6. Qualora la decisione sia nel senso di lasciar decadere il brevetto o le privative equipollenti, UBTT comunica almeno 30 (trenta) giorni prima dalla data di scadenza tale decisione all'Inventore che potrà chiedere l'acquisizione del diritto patrimoniale sul brevetto o privativa equipollente, sulla base di accordi tra le parti.

### Art. 3 IP REALIZZATA NEL CASO DI RICERCHE VINCOLATE

Nell'ipotesi, pur non frequente, di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'IRCCS, l'IRCCS stesso rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da IP brevettabile e/o proteggibile a mezzo di privative equipollenti ottenute col contributo dei propri Inventori ai sensi del comma 5 dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005). I diritti patrimoniali derivanti dall'IP, spettanti all'IRCCS e al soggetto finanziatore, sono definiti dagli stessi negozialmente se non già disciplinate nel contratto che regola il progetto di ricerca.

### Art. 4 DIRITTI MORALI E PATRIMONIALI

1. All'Inventore o ai co-inventori cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'IP (Diritti morali di paternità) e i diritti sugli eventuali proventi derivanti dal suo sfruttamento (Diritti patrimoniali) è fatto obbligo di agire con la massima trasparenza durante l'attività di ricerca. Egli deve altresì osservare la massima riservatezza sui risultati conseguiti, nell'interesse dell'IRCCS. Tale obbligo si estende a ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse come previsto dal presente regolamento.
2. Sulla IP di sua proprietà, l'IRCCS può esercitare il diritto di sfruttamento in proprio o tramite accordi di collaborazione o di cessione in licenza a terzi, ai sensi di quanto stabilito dal presente regolamento.
3. Qualora l'IP di proprietà dell'IRCCS dovesse derivare da una ricerca condotta in collaborazione con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati, che non abbiano ceduto tali diritti all'IRCCS stesso, si dovranno stabilire le rispettive quote di proprietà attraverso la stipula di appositi accordi che dovranno prevedere anche i meccanismi di gestione dei titoli depositati.

### Art. 5 SOGGETTI COINVOLTI E FUNZIONI

1. I soggetti coinvolti nella valutazione, protezione e commercializzazione dei risultati della ricerca scientifica sono i seguenti:
  - a) **Ufficio Brevetti e Trasferimento Tecnologico UBTT**
  - b) **Direttore Scientifico**
  - c) **Commissione Brevetti**
  - d) **Mandatario legale**
  - e) **Servizio per il trasferimento tecnologico**
- a) L'**UBTT** riceve e istruisce le istanze da parte degli inventori e attiva il processo decisionale in merito alla perseguibilità della protezione brevettuale. Le funzioni di segreteria dell'UBTT sono garantite dalla segreteria della Direzione Scientifica.
- b) Il **Direttore Scientifico** presiede la Commissione Brevetti e decide in relazione a tutti gli aspetti incidenti l'ambito della ricerca e brevettuale.
- c) La **Commissione Brevetti** è organismo collegiale consultivo del Direttore scientifico e formula parere in merito alla valutazione, protezione e commercializzazione dell'IP di cui l'IRCCS sia titolare in tutto o in parte, esprimendosi anche in merito a: richiesta di protezione; primo deposito; proposta di estensione; mantenimento in vita del brevetto e/o privative equipollenti; valutazione delle proposte di collaborazione o di cessione in licenza sui brevetti e/o privative equipollenti dell'IRCCS; stipula di contratti di collaborazione o cessione in licenza. E' composta da tre esperti nella materia oggetto della valutazione, nominati dal Direttore Scientifico
- d) **Mandatario legale**: servizio di consulenza specialistica brevettuale, selezionato nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici, supporta il Direttore Scientifico per tutte le attività opportune e necessarie al fine della protezione dell'IP
- e) **Servizio per il trasferimento tecnologico**: servizio di supporto selezionato nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici, fornisce supporto per attivare e raggiungere l'obiettivo del trasferimento tecnologico dell'invenzione (ad es. condurre azioni di marketing, anche con il supporto dell'inventore, nei confronti di terzi potenzialmente interessati ai contenuti dei brevetti e/o privative equipollenti; curare le procedure e seguire le trattative per la selezione di terzi a cui cedere i brevetti e/o privative equipollenti o il diritto di sfruttamento dei brevetti e/o privative equipollenti alle migliori condizioni economiche e di sfruttamento industriale).

## Art. 6 SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELL'IP

1. L'IRCCS, nel caso in cui l'IP le sia stata ceduta dall'Inventore (o co-inventori), può stipulare con terzi accordi di per la valorizzazione economica di brevetti o privative equipollenti di cui sia in tutto o in parte titolare, oppure cedere a terzi in maniera totale o parziale licenze per lo sfruttamento dei medesimi, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.
2. Qualora l'IRCCS decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento del brevetto o privative equipollenti di cui sia titolare o di sospendere la procedura di estensione territoriale, deve darne in tempo utile, e comunque prima che il brevetto o privative equipollenti decadano, comunicazione all'Inventore.

## Art. 7 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti o privative equipollenti, al netto dei costi sostenuti per l'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali/amministrativi necessari per il rilascio del brevetto o privative equipollenti, nonché per il mantenimento della copertura brevettuale e per tutte le attività accessorie, sono ripartiti, come segue:

- a) 50 % all'IRCCS;
- b) 50 % all'Inventore o ripartito tra i co-inventori secondo quanto dagli stessi comunicato.

## Art. 8 RISERVATEZZA

All'Inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato ad attività di ricerca suscettibile di proprietà intellettuale, brevetto o di ottenimento di privative equipollenti, è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito all'IP per la quale si chiede la tutela, almeno sino al momento in cui sia avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto o di altro titolo di privativa soggetto a pubblicazione, fatto salvo il diritto degli Inventori di divulgare l'IP dopo l'avvenuto deposito della domanda. La violazione di tale obbligo costituisce, fatta salva la configurazione di fatto più grave, illecito disciplinare per il personale dipendente e violazione degli obblighi di correttezza per i collaboratori legati da rapporto con l'IRCCS

## 6. PRIVACY

L'attività di cui al presente regolamento in quanto applicabile, è oggetto di valutazione del rischio Privacy come da vigente registro dei Rischi secondo il Regolamento UE 25.05.2016 e la normativa nazionale conseguente

## 7. ENTRATA IN VIGORE E TRASPARENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua formalizzazione, con registrazione nel sistema informatico e assegnazione di un numero di Protocollo Generale.

Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente ex D.lgs n. 33/2013 (art. 12 commi 1 e 2 ). E' reperibile al seguente percorso: Disposizioni generali - Atti generali - Documentazione - Regolamenti Aziendali.

## 8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'attività di cui al presente Regolamento, in quanto applicabile, è valutata nel registro dei rischi allegato al Piano vigente della prevenzione della corruzione.

## 9. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI ARCHIVIAZIONE E ACCESSIBILITA'

Il presente Regolamento dopo la sua approvazione è registrato nel sistema informatico di Protocollo Generale dell'Istituto, archiviato e conservato agli atti e pubblicato come da punto 7.

**10. DOCUMENTI ALLEGATI**

nessuno

**11. DOCUMENTI COLLEGATI - MODALITA' DI APPLICAZIONE**

nessuno

**12. DOCUMENTI ABROGATI**

nessuno

**13. STORIA DEL DOCUMENTO**

Di seguito è riportata la storia del documento con le modifiche apportate e lo stato di revisione corrispondente:

DESCRIZIONE	DATA:
PRIMA EMISSIONE: rev. 00	20/12/2017